

Legge regionale 25 settembre 2015 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE

CAPO I

*DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LA LEGISLAZIONE REGIONALE
VIGENTE IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI*

Art. 40

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 20, lettera a), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 1, lett. c), L.R. 16/2014.

2 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021

Art. 41

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, L.R. 16/2014

Art. 42

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16/2014 le parole <<attinenti la domanda e l'offerta di attività culturali e di spettacolo>> sono sostituite dalle seguenti:

<<attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali>>.

Art. 43

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014 le parole <<almeno a livello sovracomunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<almeno a livello di Unione territoriale intercomunale>>.

Art. 44

(Modifica all'articolo 31 della legge regionale 16/2014)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 16/2014 è sostituito dal seguente:

<<1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e delle imprese di spettacolo e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento, anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali, riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali.>>.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 45

(Cumulo di contributi e rendicontazione delle spese)

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti.

3. Con riferimento ai contributi previsti nel settore bibliotecario dall'articolo 26, dall'articolo 30, comma 3, dall'articolo 33, comma 2, e dall'articolo 34, sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.

Art. 46

(Aiuti di Stato)

1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.

Art. 47

(Modifiche ai regolamenti)

1. Per le modifiche ai regolamenti di cui agli articoli 11 e 39 si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente, informando la stessa delle modifiche adottate.